RELAZIONE ETC
PER COMUNE DI "LAUREANA CILENTO"

delibera ARERA n.443/2019

INDICE

PREMESSA 3

1.1. Attività di validazione svolta 4
1.2. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 5
1.3. Costi operativi incentivanti 6
1.4. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 7
1.5. Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 7
1.6. Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 8
1.7. Scelta degli ulteriori parametri 10
1.8. Tariffa complessiva riconosciuta 10

PREMESSA

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 stabilisce che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni, per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC).

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (*Allegato 2 alla delibera 443*);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "*provvisori*" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "*pertinenti determinazioni*" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Alla luce di ciò, l'Ente d'Ambito Salerno, quale ETC, oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori e dai Comuni, ha nello specifico il compito di:

1. *determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:*
    a. *coefficiente di recupero di produttività (Xa);*
    b. *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);*
    c. *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);*
2. *determinare il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;*
3. *determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;*
4. *effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ3);*
5. *determinare il valore r che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, che può assumere il valore massimo pari a 4;*
6. *definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;*
7. *effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;*
8. *verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore.*

La presente relazione riguarda il **Comune di Laureana Cilento (SA)**, il cui servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla società Nappi Sud s.r.l.

Al riguardo l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

1. Nota prot.n. 4513 del 23.11.2020, acquisita al ns. prot. n. 2321/2020 del 23.11.2020, con la quale il Comune di Laureana Cilento (Sa), ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 28.03.2019 - *"Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019. Approvazione e determinazione tariffe"* con relativo allegato.
2. Nota prot.n. 2304 del 12.05.2021, acquisita al ns. prot. n. 1621/2021 del 12.05.2021, con la quale il Comune di Laureana Cilento (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
   a) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
   b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della ditta Nappi Sud srl redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
   c) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dalla ditta Nappi Sud srl in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
   d) budget a consuntivo 2019 redatto dalla ditta Nappi Sud srl;
   e) fatturato relativo al Comune di Laureana Cilento 2019 della ditta Nappi Sud srl.
   f) tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL.
3. Nota prot.n. 2480 del 24.05.2021, acquisita al ns. prot. n. 1717/2021 del 24.05.2021, con la quale il Comune di Laureana Cilento (Sa), ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 11.05.2021 - *"TARI (tassa rifiuti) – Approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020"*.
4. Nota prot.n. 2918 del 21.06.2021, acquisita al ns. prot. n. 2274/2021 del 22.05.2021, con la quale il Comune di Laureana Cilento (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
   a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
   b) tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL rettificate.

La presente relazione è redatta in accordo con quanto stabilito nella "*Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019*", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 e nel rispetto di quanto previsto dalla "*Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)*" approvata con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 22 del 4.11.2020.

1.1. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE SVOLTA

L'ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore e dal comune, di cui in premessa, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif ed ha provveduto al completamento delle elaborazioni *Appendice 1* e *Appendice 2*, con le informazioni di propria competenza.

Nello specifico ha verificato

1. **la completezza** dei dati e delle informazioni ricevute, di cui ai *contenuti minimi del PEF- art. 18 della delibera 443/2019*), prendendo atto dei seguenti documenti:

   tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'*Appendice 1*) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in *Appendice 2*) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'*Appendice 3*) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti,

valorizzati secondo i criteri illustrati da ARERA. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

2. **la coerenza e la congruità** dei dati e delle informazioni ricevute, verificando la corrispondenza di detti dati con quelli riportati nel bilancio di competenza.

1.2. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL_a e PG_a.

L'art. 4 del MTR, rubricato "*Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", descrive il metodo di calcolo finalizzato a verificare se il totale delle entrate tariffarie di riferimento in ciascun anno a= {2020,2021} rispetta il limite alla variazione annuale, come di seguito rappresentato:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove

ϱ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato sulla base della seguente formula (co.4.3 del MTR):

$$\varrho_a = r\varrho i_a - X_a + QL_a + PG_a + C19$$

dove

$r\varrho i_a$ è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%.

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%.

L'ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro nell'ambito del range prefissato (*nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI*), con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero. (cfr Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe - *Programma Operativo "Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007 – 2013 Obiettivo 1 – Convergenza Asse e "Capacità istituzionale"* Obiettivo specifico 5.2).

Valore attribuito (X_a):

In via cautelativa si è deciso di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento e quindi nel caso specifico **X_a = 0,1%.**

Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 di cui all'allegato MTR alla Delibera 443/2019.
PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4.
In ciascun anno $a = \{2020,2021\}$, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$

L'ETC ha adottato i seguenti criteri generali:
Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:
Valori attribuiti (QLa , PGa):

Nel caso specifico non vi sono variazioni nell'attività gestionale. È stato riscontrato un mantenimento del livello di qualità alla luce del mantenimento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

PGa = 0% (nessuna variazione nelle attività gestionali)
QLa = 0% (mantenimento del livello di qualità).

1.3. COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi *relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale*.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato tali costi, che si confermano:

$COI_{TV,a}^{exp}$ = 5.780,67

$COI_{TF,a}^{exp}$ = 0

1.4. EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR. Dalle risultanze delle elaborazioni svolte non si rinviene la necessità del superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie.

1.5. FOCUS SULLA GRADUALITÀ PER LE ANNUALITÀ 2019 E 2020

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV,a}$ e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF,a}$, ai sensi dell'art. 15 del MTR.

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$.

- ✓ **fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione della tariffa 2021** ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$

  ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ,0,4]: un valore di ωa pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse

Nella relazione approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 si è stabilito di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito un valore minimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclo maggiore o uguale al 50%. Per percentuali inferiori ed intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale al limite massimo ed al limite minimo.

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Laureana Cilento (Sa) la percentuale di raccolta differenziata certificata dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è pari a 57,07% (anno 2019) e il tasso di riciclo è pari a 46,09% (anno 2019), si assegna il seguente valore:

ωa = 0,22;

- ✓ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ3);**
  - $\gamma 1,a$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si è stabilito di assegnare un valore massimo assoluto per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2019 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato un valore intermedio proporzionale. A titolo esemplificativo per $\gamma 1,a$ appartenente all'intervallo [-0,45; -0,3] verranno attribuiti i seguenti:

$$\%RD < 45\% \quad \gamma 1,a = -0,30$$
$$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma 1,a = -0,38$$
$$\%RD \geq 65\% \quad \gamma 1,a = -0,45$$

Atteso che, nel caso specifico, la percentuale di raccolta differenziata certificata anno 2019 è pari a 57,07% e l'intervallo di riferimento è [-0,45; -0,3], si è assegnato a $\gamma 1$ il valore pari a – 0,39.

  - $\gamma 2.a$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo: si è stabilito di assegnare un valore massimo assoluto ai comuni che hanno una percentuale di riciclo superiore al 50% (dato 2019 certificato dalla Regione Campania) e per valori inferiori al 50% verrà applicato un valore in proporzione alla percentuale raggiunta.
    A titolo esemplificativo per $\gamma 2.a$ appartenente all'intervallo $[-0,3 < \gamma 2.a < -0,15]$

$$\text{Percentuale di riciclo} \geq 50\%: \quad \gamma 2.a = -0,3$$
$$\text{Percentuale di riciclo} < 50\%: \quad \gamma 2.a = -0,15$$

Atteso che il tasso di riciclaggio certificato per l'anno 2019 dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR), è pari a 46,09%, e l'intervallo di riferimento è [-0,3; -0,15] si è assegnato a $\gamma 2$ il valore pari a – 0,28.

  - $\gamma 3.a$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Non sono state effettuate indagini tese a valutare il grado di soddisfazione degli utenti, pertanto, si attribuisce a **γ3 il valore pari a - 0,05 (intervallo di riferimento [-0,15; -0,05]).**

1.6. FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

✓ **fattore di *sharing* (b) sulla vendita di materiale e di energia**

b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ,0,6], e concerne le seguenti categorie di ricavo:

1. derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;
2. componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato;
3. derivanti dai corrispettivi CONAI.

Di seguito si riporta in estratto tabella della nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI *Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza*

Fattore di *sharing*	**Valori min. del range ammesso per i fattori di *sharing***	**Valori max del range ammesso per i fattori di *sharing***
b	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipedenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF l'ETC descriva "*le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia*"

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si è stabilito di attribuire al fattore di *sharing b* il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi.

Nel caso specifico, atteso che il Comune di Laureana Cilento (SA) non ha incassato corrispettivi da Accordo Quadro Anci/Conai, si è deciso di attribuire il valore minimo al fattore di sharing **b:**

b = 0,3;

- ✓ ***Il coefficiente economico "r"*, numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.**
  - *r* rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.
    Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del **numero di rate (*r*)** per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall'ETC fino ad un massimo di quattro rate.

Per l'annualità in corso, l'Ente ha deciso di attribuire il valore ad (*r*) il valore pari a 4.

- ✓ ***Il coefficiente economico "C19"*, spese per emergenza sanitaria-epidemiologica sostenute dal Comune, determinato dall'Ente territorialmente competente con valore compreso nell'intervallo [0%-3%].**

Non essendo state comunicate dal Comune di Laureana Cilento (Sa) eventuali spese per l'emergenza sanitaria-epidemiologica da COVID-19, il coefficiente **C19 è stato determinato dall'Ente territorialmente competente pari a 0%.**

1.7. SCELTA DEGLI ULTERIORI PARAMETRI

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene procedere alla scelta di ulteriori parametri di valutazione.

1.8. TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA ANNO 2021

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale riconosciuto è pari ad **€ 238.862,00** di cui **€ 169.307,00** componente variabile ed **€ 69.555,00** componente fissa.

Il Funzionario
dott. Giuseppe Arcieri

Il Dirigente
ing. Annapaola Fortunato